


**ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO  
DELL'OLIVO DI VENAFRO**



**REGOLAMENTO D'USO PER LA CONCESSIONE  
DEL MARCHIO COLLETTIVO**

*(Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 15.06.2013)*

*Revisione D.C.D. n. 7 del 14.02.2014*

**ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO  
DELL'OLIVO DI VENAFRO**

**Regolamento d'uso del marchio collettivo**

**Indice**

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Oggetto e finalità

Articolo 4 – Titolare del marchio

Articolo 5 – Soggetti che possono richiedere la concessione del marchio

Articolo 6 – Requisiti per la concessione del marchio

Articolo 7 – Richiesta e concessione del marchio

Articolo 8 – Obblighi dei licenziatari

Articolo 9 – Modalità di impiego del marchio

Articolo 10 – Sistema di controllo e sanzioni

Articolo 11 – Contributo dei licenziatari

Articolo 12 – Recesso

Articolo 13 – Controversie

Articolo 14 – Attività di supporto

Articolo 15 – Obbligo di riservatezza

Articolo 16 – Norme transitorie

Allegato 1 – Descrizione e segni grafici del marchio collettivo colorimetria e varianti

Allegato 2 – Richiesta di concessione del marchio collettivo

### **Articolo 1 – Premessa**

1. L'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro – con sede in Venafro (IS) – 86079 – Piazza Annunziata n.1, istituito con legge regionale 4 novembre 2008, n. 30, promuove – nell'ambito delle proprie finalità istitutive – il deposito e l'utilizzo di un marchio collettivo (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) con l'intento di valorizzare il territorio mediante la riqualificazione dell'ambiente naturale, anche attraverso le buone pratiche agricole nonché il miglioramento e la standardizzazione delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti favorendo una migliore visibilità al consumatore ed agli utenti del Parco.

2. L'Ente Parco, titolare del marchio collettivo rappresentato da scritte e segni grafici di cui all'allegato 1 del presente Regolamento d'uso, ne consente l'impiego ed il legittimo utilizzo a chiunque abbia i requisiti, in conformità agli scopi statutari nonché alle regole contemplate nel Regolamento medesimo e nei disciplinari predisposti per ciascun prodotto/servizio, approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. *Ente Parco*: Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro.

2. *Marchio*: il marchio collettivo é costituito dalla dicitura «**Terre degli Olivi di Orazio**» e dalla immagine grafica di cui all'allegato 1.

3. *Disciplinare*: documento tecnico concernente un prodotto o servizio e contenente disposizioni relative ai requisiti ed alle caratteristiche distintive per la concessione del marchio.

4. *Soggetti interessati*: soggetti singoli o associati aventi sede nel territorio in cui ricade il Parco, aventi i requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso ed interessati alla concessione e all'utilizzo del marchio.

5. *Licenza d'uso del marchio*: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio al soggetto interessato.

6. *Licenziatario*: soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio.

7. *Organismo di controllo*: soggetto terzo e indipendente conforme alla norma UNI EN CEI 45011, incaricato dall'Ente Parco per l'effettuazione delle verifiche di conformità – mediante l'applicazione di un piano dei controlli specifico per ciascun prodotto e servizio – sui requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dallo specifico disciplinare.

8. *Piano dei controlli*: documento che disciplina in maniera sintetica il sistema di controllo dei requisiti fissati dal presente Regolamento d'uso e dai singoli disciplinari per consentire l'utilizzo del marchio.

### **Articolo 3 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del marchio collettivo «**Terre degli Olivi di Orazio**».

2. Il marchio collettivo è istituito dal Parco con le seguenti finalità:

- a) valorizzare il territorio del Parco, promuovendo la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale anche mediante le buone pratiche agricole, la biodiversità delle varietà autoctone ed il mantenimento del sito anche dal punto di vista storico ed ambientale.
- b) promuovere l'identità storica della coltivazione dell'olivo quale elemento caratterizzante del Parco, salvaguardandone, nel contempo, il patrimonio genetico e le piante vetuste.
- c) promuovere il miglioramento e la standardizzazione dei processi di produzione e di trasformazione, favorendo una migliore visibilità al consumatore ed agli utenti del Parco.
- d) sostenere un sistema di qualità basato su comportamenti e prassi virtuose nonché sulla corretta gestione dei processi di produzione e delle risorse ambientali.

3. Il marchio non può costituire marchio principale rispetto al marchio d'impresa eventualmente presente, non indica la provenienza e/o l'origine dei prodotti e/o dei servizi ma costituisce esclusivamente strumento di valorizzazione nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Regolamento d'uso e negli specifici disciplinari.

#### **Articolo 4 – Titolare del marchio**

1. Il titolare e gestore del marchio, compresa la sua rappresentazione grafica, è l'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, che prevede:

- a) alla tutela del marchio collettivo;
- b) alla predisposizione di un sistema di controllo presso i licenziatari finalizzato alla verifica del corretto utilizzo del marchio, dell'osservanza del disciplinare e alla corretta applicazione delle regole previste dal presente Regolamento d'uso;
- c) allo studio ed all'eventuale implementazione dei requisiti e degli standards dei processi di produzione e dei servizi garantiti dal marchio, secondo la logica del miglioramento continuo.

2. L'Ente Parco è responsabile del marchio che concede a mezzo di apposita licenza d'uso e previo inoltro di apposita domanda; ne verifica il corretto e legittimo uso da parte del licenziatario che si impegna al rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento d'uso e dal/i disciplinare/i predisposti per ciascun prodotto/servizio.

#### **Articolo 5 – Soggetti che possono richiedere la concessione del marchio**

1. Il marchio, previa sussistenza e valutazione dei requisiti richiesti dal presente Regolamento d'uso, può essere concesso:

- a) alle imprese agricole o agroalimentari;
- b) agli esercizi di ristorazione.
- c) agli alloggi temporanei (strutture ricettivo-turistiche).
- d) alle imprese del commercio.
- e) alle imprese vivaistiche;
- f) alle imprese di servizi di manutenzione ambientale;

2. Ferma restando la conformità alla disciplina comunitaria e nazionale vigente, il Consiglio Direttivo concede il marchio ai soggetti interessati previa adozione di uno specifico disciplinare

per ciascun prodotto e servizio contenente, tra l'altro, le buone prassi nonché le caratteristiche distintive ed i requisiti che devono essere garantiti dall'utilizzazione del marchio.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla modifica dei requisiti contemplati dai singoli disciplinari allo scopo di perseguire una migliore tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti e servizi contrassegnati dal marchio.

4. I soggetti istituzionali pubblici e le associazioni di categoria possono richiedere all'Ente Parco l'utilizzo del marchio collettivo per specifiche attività informative e promozionali legate alla valorizzazione dei prodotti e/o dei servizi del territorio.

#### **Articolo 6 – Requisiti per la concessione del marchio**

1. L'uso del marchio è concedibile a tutti i soggetti interessati – persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata – che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento d'uso.

2. I soggetti interessati – iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio – devono svolgere nel territorio in cui ricade il Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivio di Venafro, una o più attività di produzione e/o lavorazione e/o confezionamento e/o fornitura di servizi limitatamente ai prodotti agroalimentari, potranno essere presi in considerazione, oltre ai prodotti sopra riportati, quelli dagli stessi derivati a condizione che costituiscano i componenti principali e distintivi della categoria merceologica di appartenenza e i soggetti interessati – aventi i requisiti previsti – siano assoggettati al sistema di controllo previsto all'articolo 10 del presente Regolamento d'uso.

3. I soggetti interessati, inoltre, devono dimostrare rispettare il presente Regolamento d'uso ed i disciplinari specifici predisposti dall'Ente Parco per ciascun prodotto e servizio.

4. I soggetti interessati devono osservare le prescrizioni normative e amministrative vigenti e possedere le concessioni, autorizzazioni e/o requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta – e, se del caso, dell'utilizzo della struttura in cui l'attività professionale è esercitata – nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legislazione di settore.

#### **Articolo 7 – Richiesta e concessione del marchio**

1. Il soggetto avente i requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso ed interessato all'ottenimento della licenza d'uso del marchio deve presentare apposita domanda di cui all'allegato 2 al presente Regolamento d'uso.

2. Espletata l'istruttoria delle domande in ordine cronologico, il Consiglio Direttivo, eventualmente supportato da esperti che l'Organo ritenga di interpellare, delibera nel merito, per singolo prodotto o servizio, la concessione della licenza d'uso del marchio, a condizione del previo versamento del contributo previsto al successivo articolo 11.

3. La licenza d'uso ha validità triennale e, salvo casi di sospensione o revoca o domanda di recesso inoltrata dal licenziatario ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento d'uso, si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo.

4. L'Ente Parco provvede ad istituire ed aggiornare un elenco pubblico dei soggetti licenziatari precisando la/e attività produttiva/e e/o commerciale/i ed i prodotti e/o servizi interessati.

### **Articolo 8 – Obblighi dei licenziatari**

1. I licenziatari hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le modalità d'uso e le caratteristiche del marchio descritte nel presente Regolamento, negli specifici disciplinari e nella licenza d'uso;
- b) assoggettarsi al sistema di controllo previsto dal presente Regolamento d'uso e negli specifici disciplinari e, in tal senso, consentire il libero accesso all'Organismo di controllo e ad adempiere alle azioni correttive eventualmente prescritte da quest'ultimo;
- c) fornire informazioni tecnico-produttive finalizzate alla migliore conoscenza del sistema.
- d) non utilizzare il marchio per attività diverse da quelle per le quali lo stesso è stato concesso;
- e) non registrare marchi analoghi o tali da generare un rischio di confusione;
- f) non utilizzare il marchio come segno distintivo principale o prevalente rispetto al marchio d'impresa eventualmente presente;
- g) non compiere nessun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine del marchio;
- h) non coinvolgere l'Ente Parco in relazione a pretese sollevate da terzi nei propri confronti in relazione all'impiego del marchio collettivo;
- i) promuovere un'immagine di qualità del Parco anche mediante iniziative promozionali e progetti informativi nonché esporre – anche presso le proprie strutture – il materiale promozionale e informativo fornito dall'Ente Parco.
- f) partecipare agli eventuali momenti di formazione e informazione organizzati dal Parco;

2. I licenziatari favoriscono e, compatibilmente con l'esercizio delle attività aziendali, rendono disponibili ed aprono al pubblico i propri ambienti e le proprie strutture in occasione di visite informative e formative previamente concordate e per eventuali iniziative promosse dell'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente.

3. I licenziatari sono tenuti a cessare o sospendere l'uso del marchio collettivo qualora perdano definitivamente o temporaneamente i requisiti utili alla titolarità del marchio.

### **Articolo 9 – Modalità di impiego del marchio**

1. Il marchio collettivo può essere utilizzato anche:

- a) sulla carta intestata, sul sito internet, sul materiale informativo e ogni tipo di materiale pubblicitario.
- b) sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) soltanto nel caso in cui gli imballaggi e/o le confezioni contengano i prodotti ottenuti in conformità al presente Regolamento d'uso e dello specifico disciplinare.

2. Sui recipienti, sulle confezioni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario e sui sovraimballaggi contraddistinti dal marchio collettivo non possono essere utilizzati parole, figure, emblemi o loro associazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore.

### **Articolo 10 – Sistema di controllo e sanzioni**

1. Gli operatori iscritti nell'elenco dell'Ente Parco di cui all'articolo 7, comma 9, sono assoggettati ad un sistema di controllo finalizzato alla verifica dei requisiti fissati dal presente Regolamento d'uso e da ciascun disciplinare.

L'assoggettamento al sistema di controllo è prerequisite per il rilascio della licenza d'uso del marchio.

2. Il controllo è gestito e programmato dall'Organismo di controllo mediante procedure condivise e trasparenti che tengano conto del piano di controllo, redatto per ciascun prodotto e servizio, che ne specifica i requisiti, le attività di controllo – documentale e/o presso la sede del licenziatario – l'entità del controllo, le non conformità e le eventuali azioni correttive.

3. I piani di controllo e le relative procedure saranno resi disponibili online sul sito internet dell'Ente Parco.

4. L'organismo incaricato delle verifiche verbalizza le risultanze di ciascun controllo, acquisisce la documentazione necessaria e valuta uno dei seguenti esiti:

a) un provvedimento di conformità.

b) un provvedimento di difformità lieve ovvero una difformità potenzialmente risolvibile mediante un'azione correttiva che, in ogni caso, non ha compromesso né le caratteristiche distintive del prodotto/servizio né l'immagine del marchio collettivo.

In tal caso, l'Organismo di controllo propone l'azione correttiva, programma lo svolgimento di un'ulteriore verifica finalizzata ad accertare l'efficacia dell'azione correttiva proposta e, nelle more della risoluzione della difformità applica, quale sanzione, la sospensione della concessione del marchio.

c) un provvedimento di difformità grave ovvero una difformità che ha compromesso le caratteristiche distintive del prodotto/servizio o l'immagine del marchio collettivo.

In tal caso, l'Organismo di controllo propone all'Ente, quale sanzione, la revoca della concessione del marchio collettivo.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmessi ai licenziatari interessati.

7. Oltre ai casi di difformità lieve, il provvedimento sanzionatorio della sospensione deve essere applicato quando il licenziatario:

a) abbia rifiutato senza giustificato motivo la visita di controllo dell'Organismo di controllo.

b) non abbia versato l'importo del contributo annuale spettante ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento d'uso.

In ogni caso il provvedimento di sospensione deve essere temporalmente limitato e deve riportare l'azione correttiva finalizzata a ristabilire le condizioni originarie ripristinate le quali il provvedimento deve essere annullato.

8. Oltre ai casi di difformità, il provvedimento sanzionatorio della revoca deve essere applicato quando il licenziatario:

a) non abbia dato seguito all'azione correttiva di una difformità lieve nelle modalità e nei tempi stabiliti.

- b) non sia in regola con il versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dalla prima richiesta.
- c) abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l'operatività del marchio nei confronti di altri licenziatari.
- d) abbia utilizzato il marchio in modo ingannevole od inappropriato.
- e) abbia cessato l'attività.

9. I controlli previsti dal presente articolo effettuati dall'Organismo di controllo non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 11 – Contributo dei licenziatari**

1. Ogni licenziatario è tenuto al versamento all'Ente Parco di un contributo annuale per l'uso del marchio, definito con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, tenuto conto dei costi sostenuti per l'attività di controllo e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate al conseguimento degli obiettivi e alla valorizzazione del marchio.

#### **Articolo 12 – Recesso**

1. Il Licenziatario, anche prima della scadenza della concessione, può rinunciare alla licenza d'uso del marchio, inviando una comunicazione all'Ente Parco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

3. Nel caso di recesso, al licenziatario non è riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno.

4. A seguito del recesso, il licenziatario interessato viene cancellato dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 9, e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di revoca.

#### **Articolo 13 – Controversie**

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento d'uso saranno deferite all'arbitrato della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Isernia e risolte secondo il vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

#### **Articolo 14 – Attività di supporto**

1. L'Ente Parco provvede a pubblicare sul proprio sito internet:

- a) il Regolamento d'uso del marchio collettivo unitamente ai disciplinari ed alle procedure predisposte per ciascun prodotto e/o servizio ed i relativi piani di controllo, fornendo informazioni in merito al significato e al sistema di concessione.
- b) l'elenco dei soggetti licenziatari di cui all'articolo 7, comma 9.
- c) i riferimenti normativi ed informativi nonché indicazioni operative e linee guida per una migliore ed efficace adozione degli standard previsti dai singoli disciplinari.



2. L'Ente Parco provvede a pubblicizzare il marchio sul proprio sito internet ed anche nell'ambito di iniziative, attività e progetti organizzati e gestiti nel rispetto delle finalità statutarie dell'Ente.

#### **Articolo 15 – Obbligo di riservatezza**

1. Gli atti e le informazioni riguardanti i soggetti licenziatari sono considerati riservati e sono utilizzati soltanto per scopi di promozione, valorizzazione e salvaguardia del Parco.

2. Il personale dell'Ente Parco ed il personale incaricato per lo svolgimento dei controlli sono vincolati rispettivamente al segreto d'ufficio e al segreto professionale.

#### **Articolo 16 – Norme transitorie**

1. L'Ente Parco, previa delibera del Consiglio Direttivo, può rivedere, ridefinire ed implementare le disposizioni contenute nel presente Regolamento d'uso, così come i requisiti contemplati dai disciplinari, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento d'uso.


2. L'Ente Parco può stabilire procedure operative al fine di dettagliare le disposizioni di cui al presente Regolamento d'uso ed ai singoli disciplinari.

3. Nei casi di cui sopra, l'Ente Parco provvede all'immediata informazione *erga omnes* a favore dei soggetti licenziatari anche mediante la pubblicazione on-line sul sito dell'Ente Parco.

4. Per quanto non indicato espressamente nel presente Regolamento d'uso e/o nei disciplinari formulati per ciascun prodotto/servizio, valgono tutte le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

## *Descrizione e segni grafici del marchio collettivo colorimetria e varianti*

Il marchio collettivo è rappresentato dalla denominazione "TERRE DEGLI OLIVI DI ORAZIO", IN GIALLO ORO, e dall'emblema DI FORMA RETTANGOLARE, RAFFIGURANTE IL CAMPANILE DELL'ANNUNZIATA TRA LE PENDICI OLIVETATE, CON COLORI DI DIVERSE TONALITÀ DI AZZURRO, BLU, VERDE, ARANCIO, E CON LA DENOMINAZIONE TERRE DEGLI OLIVI DI VENAFRO IN GIALLO ORO.



Allegato 2	<b>ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO</b>  <b>Richiesta di concessione del marchio collettivo</b> (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)	rev. 01 del 11.05.2013
------------	---	------------------------

Il/La sottoscritto/a	(nome e cognome)
in qualità di rappresentante legale dell'azienda	(ragione o denominazione sociale)
operante con codice fiscale/partita iva	(indicare)
iscritta al registro delle imprese con n. REA	(indicare)
con sede in	(città)
alla Via/P.zza	(indicare)

#### Recapiti

Telefono fisso	(indicare)
Mobile	(indicare)
Telefax	(indicare)
E-mail	(indicare)

**Considerato** il proprio interesse a divenire licenziatario/a dell'uso del **marchio collettivo «Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo»** dell'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro, per i seguenti prodotti/servizi

(indicare)
(indicare)
(indicare)
(indicare)

per l'attività di (sbarrare)  coltivazione  trasformazione  commercializzazione  
 fornitura di servizio

**Preso atto** e cognizione del Regolamento d'uso del marchio collettivo e dei relativi allegati nonché dei relativi disciplinari del prodotto e/o servizio,

#### dichiara

- a) di possedere le caratteristiche ed i requisiti richiesti dall'articolo 6 del Regolamento d'uso.
- b) di impegnarsi a rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo secondo le modalità prescritte nell'apposito Regolamento d'uso predisposto dall'Ente Parco.
- c) di volersi assoggettare al sistema di controllo gestito dall'Ente Parco così come rappresentato nel Regolamento d'uso e nei relativi disciplinari consentendo il libero accesso al personale incaricato, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico.
- d) versare all'Ente Parco il contributo annuale per l'uso del marchio collettivo come quantificato dall'Ente Parco con provvedimenti riportati sul sito web nella sezione dedicata.

e) di comunicare entro 15 giorni all'Ente Parco ogni variazione dei dati riportati nella presente richiesta.

f) di prestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali da parte dell'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro nell'ambito del perseguimento delle proprie attività e finalità statutarie.

Il titolare del trattamento dati è l'Ente Parco regionale storico agricolo dell'olivo di Venafro, con sede in Venafro (IS), Piazza Annunziata n. 1.

Luogo e data (indicare)

Firma (sottoscrizione del legale rappresentante)

